

n. 5-7/2023 C.P.

SENT P. 7/2024
REP 7/2024



TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
Ufficio per la composizione delle crisi e la gestione delle insolvenze

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza di omologazione del concordato preventivo
(artt. 48-113 d.lgs. n. 14/2019)

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati:

dott. Giuseppe Colazingari	Presidente
dott. Marco Tornatore	Giudice
dott. Maurizio D'Abrusco	Giudice

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nel procedimento per l'omologazione del concordato preventivo con continuità aziendale presentato nell'interesse di **IL FORNOVALLÉE S.R.L.** (P.IVA 01106090077) con sede in Verres (AO) via Circonvallazione n. 28, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* e amministratore unico GIORGI Giovanni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letto il parere favorevole del commissario giudiziale, vista l'approvazione della proposta di concordato da parte della maggioranza dei creditori ed udite le parti comparse all'udienza del 29.5.2024, ritiene il Tribunale che sussistano tutte le condizioni per l'omologazione del concordato preventivo.

Invero, il piano proposto prevede in sintesi (e rinviando per ogni approfondimento al piano originale):

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili;
- il pagamento integrale dei crediti privilegiati *ex art. 2751-bis*, n. 1 c.c.;
- il pagamento parziale dei creditori privilegiati *ex art. 2751-bis*, n. 2 c.c.;

- d) il pagamento parziale, secondo il meccanismo di cui all'art. 84, 5° comma, CCII, dei creditori privilegiati non soddisfatti ai sensi dei precedenti punti e dei creditori chirografari, con le risorse eccedenti il mero valore di "liquidazione";
 - e) il degrado di tutti i creditori privilegiati non pagati integralmente (a valle dei pagamenti di cui ai punti che precedono con soddisfacimento di detti crediti degradati a chirografo nella misura dell'1%;
- il tutto mediante suddivisione dei creditori in 15 classi.

Nelle more del procedimento, in data 29.2.2024, previa autorizzazione del Tribunale in data 27.2.2024, Fornovallée s.r.l. cedeva i rami d'azienda alla Valpinsa s.r.l. per il corrispettivo di euro 1.000.000,00 oltre oneri di legge e tale somma risulta interamente versata sul conto corrente intestato alla Procedura; oltre agli impianti e macchinari risultano trasferiti alla società Valpinsa Srl i tredici rapporti di lavoro in essere.

All'esito delle operazioni di voto la proposta di concordato preventivo non risulta approvata dall'unanimità delle classi dei creditori ex art. 112 c. 1 CCI, e che, in particolare, i creditori delle classi 4, 5, 7 e 13 hanno prestato voto sfavorevole all'approvazione.

Con riferimento al voto contrario espresso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Valle d'Aosta e dall'INPS - Direzione Regionale della Valle D'Aosta, il dissenso dei due creditori sopra menzionati non è stato determinante ai fini della formazione delle maggioranze; infatti, anche prescindendo da esso, il concordato ha comunque ricevuto l'approvazione della maggioranza delle classi.

Sussistono le condizioni stabilite dall'art. 112 comma 2 CCI per le ragioni indicate dal Commissario giudiziale nel parere datato 24.5.2024 ed in particolare:

1. il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
2. il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
3. nessun creditore riceve un importo maggiore del suo credito in quanto le percentuali di soddisfacimento non superano in alcun caso il 100% del credito accertato;
4. la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione; la maggioranza è stata raggiunta perché hanno votato favorevolmente otto classi su tredici.



Inoltre, nel termine perentorio di almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata per 29 maggio 2024, non risultano pervenute opposizioni dei creditori dissenzienti e/o di qualsiasi altro interessato.

Si può pertanto concludere che sussistono le condizioni per l'omologazione del concordato preventivo in esame.

P.Q.M.

Visti gli artt. 48-113 d.lgs. n. 14/2019;

omologa il concordato preventivo presentato nell'interesse di IL FORNOVALLÉE S.R.L. (P.IVA 01106090077) con sede in Verres (AO) via Circonvallazione n. 28, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* e amministratore unico GIORGI Giovanni;

visto l'art. 118 d.lgs. n. 14/2019;

dispone le seguenti modalità di esecuzione del concordato:

1. la società ricorrente è tenuta a presentare al Commissario Giudiziale la rendicontazione quadrimestrale dell'eventuale attività espletata e di tutti i pagamenti effettuati nel periodo di riferimento e delle disponibilità liquide, con allegazione degli estratti conto; la prima rendicontazione dovrà essere presentata entro il 30.9.2024;
2. la società ricorrente dovrà tenere informato il Commissario Giudiziale ed il Giudice Delegato in ordine all'andamento delle attività di esecuzione del concordato mediante deposito, a cadenza semestrale, di relazione informativa; la prima relazione informativa dovrà essere presentata entro il 31.12.2024;
3. in caso di eventuali transazioni, rinunzie, riduzioni di crediti e similari superiori ad euro 50.000,00, la società dovrà previamente informarne il Commissario Giudiziale, che ne darà conto al Tribunale nelle informative periodiche;
4. il promovimento di eventuali azioni giudiziali o la costituzione in giudizio nelle cause aventi valore superiore ad euro 50.000, nonché per il conferimento di incarichi professionali comportanti compensi superiori ad euro 20.000, dovranno essere previamente comunicati al Commissario Giudiziale, che ne darà conto al Tribunale nelle informative periodiche;
5. l'esecuzione dei pagamenti in favore dei creditori, nei modi e nei termini previsti dal piano, potrà avvenire solo previa comunicazione, almeno 30 giorni prima della scadenza, ai creditori ed al Commissario Giudiziale di apposito piano di riparto predisposto dalla società ammessa al concordato; il deposito delle somme spettanti ad eventuali creditori contestati, condizionali od irreperibili, avverrà su conto corrente intestato alla Procedura di Concordato vincolato alla firma del Commissario Giudiziale; il Commissario Giudiziale darà conto al Tribunale di tali operazioni nelle informative periodiche;



6. la Società dovrà informare prontamente per iscritto il Commissario Giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza che possa dare luogo ad una alterazione del programma di svolgimento del piano concordatario;
7. sul conto corrente intestato alla Procedura dovrà essere trasferita entro 120 giorni dalla data del deposito della presente sentenza, ad integrazione degli acconti versati, la somma indicata nel piano come necessaria per fare fronte alle prevedibili spese di Procedura, secondo le stime di cui alla relazione; dell'avvenuto accredito di tale somma, o dell'eventuale mancato accredito, il Commissario darà conto nella prima relazione informativa periodica;
8. il pagamento delle spese di procedura verrà disposto con decreto del Tribunale e potranno essere prelevate unicamente mediante mandato di pagamento telematico sottoscritto dal Giudice Delegato; eventuali eccedenze saranno restituite alla società ricorrente, previa autorizzazione del Giudice Delegato;

manda al Commissario Giudiziale di proseguire nella vigilanza sull'esecuzione del piano concordatario e di depositare la relazione semestrale (da comunicarsi al Giudice Delegato ed ai creditori nelle forme di cui all'art. 118 comma 1 CCI) sullo stato di attuazione del piano, sui pagamenti effettuati, sui fatti in tutto od in parte impeditivi dell'utile prosecuzione della sua esecuzione; salvo casi di urgenza, la prima relazione informativa avrà scadenza il 31.1.2024;

visto l'art. 118 d.lgs. n. 14/2019;

ordina la chiusura della procedura di concordato preventivo

Aosta, nella camera di consiglio del 5/6/2024,

Il Giudice Rel.
dott. Marco Tornatore

Il Presidente
dott. Giuseppe Colazingari

IL DIRETTORE AMM.VO
Dott. Giovanni SISTO
DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
DEL TRIBUNALE DI AOSTA
IL 5-6-2024
IL DIRETTORE AMM.VO
Dott. Giovanni SISTO

